

# Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

# Oggetto: Feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Regole anti-Covid 19.

Per effetto dell’art. 9, secondo comma, del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 (c.d. “*decreto riaperture bis*”), e ora dell’art. 8-bis del DL n. 52/2021 (c.d. “decreto riaperture”), dopo la sua conversione in legge, in attesa di pubblicazione, “**Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, *anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting*, nel rispetto di protocolli e linee guida**

#  adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui

 **all’articolo 9 del presente decreto**”.

**La prescrizione relativa alle “certificazioni verdi” è stata considerata da estendere anche alle zone bianche con un “irrituale” comunicato stampa congiunto del Ministero della Salute e della Conferenza delle Regioni, che lo scorso 29 maggio hanno precisato quanto segue**:

“Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, devono svolgersi nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e **con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 anche in zona bianca**, in quanto previsto dal decreto del Governo. Il comma 2 dell’articolo 9 del DL 65/2021 si limita a stabilire l’anticipazione della possibilità di tali feste in zona gialla al 15 giugno, ma restano ferme le modalità di svolgimento indicate nella stessa norma”.

Pur rimanendo tale interpretazione - a nostro modesto avviso - alquanto dubbia, **prendiamo atto del punto di vista del Ministero e della Conferenza delle Regioni**.

Lascia comunque perplessi il fatto che una prescrizione (quella che prevede l’obbligo per i partecipanti alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose di munirsi di una delle certificazioni verdi Covid-19) riferita espressamente alla zona gialla venga applicata (e per effetto di un comunicato stampa!) anche ai territori in zona bianca. E ciò anche se si acceda ad un’interpretazione dell’art. 7 del DPCM 2 marzo 2021 nel senso che nelle Regioni che passino da zona gialla a zona bianca cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate, ma non le modalità di svolgimento, poiché queste ultime sono appunto quelle richiamate dal Capo III del DPCM, non quelle individuate specificamente per le zone gialle dal DL n. 65.

# Numero dei commensali

Ciò detto, **va in ogni caso ricordato che anche per tali feste, organizzate all’interno di un pubblico esercizio o col supporto di servizi di *catering* o *banqueting* in luoghi pubblici o privati, vanno applicate le regole secondo cui, ai sensi dell’art. 27 del DPCM 2.3.2021 in zona gialla “il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi”, mentre, ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 4.6.2021, “fino al 21 giugno 2021 (*occorrerà poi verificare le regole che saranno previste alla scadenza di tale termine*), in zona bianca il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per le attività dei servizi di ristorazione per un massimo di sei persone al tavolo, salvo che siano tutti conviventi”.**

**LINEE GUIDA PER LE CERIMONIE**

Quanto ai protocolli anti-Covid di gestione delle attività, vanno applicati quelli previsti dalle **Linee guida adottate dal Ministero della Salute il 28 maggio** e pubblicate sulla G.U. n. 136, del 9 giugno scorso.

Queste, a proposito delle **CERIMONIE**, stabiliscono che

Nel rispetto delle misure di carattere generale previste in generale per la ristorazione e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti (religiosi e civili), le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per i banchetti nell’ambito delle cerimonie (es. matrimoni) ed eventi analoghi.

* Definire il **numero massimo di presenze contemporanee** in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.
* Predisporre una **adeguata informazione** sulle misure di prevenzione da rispettare durante l’evento.
* Mantenere l’**elenco dei partecipanti** per un periodo di 14 giorni.
* **Riorganizzare gli spazi**, per garantire l’accesso alla sede dell’evento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. Se possibile **organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita**.
* Disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di **almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso** (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di **almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto** (giardini, terrazze, plateatici, dehors), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione.
* **Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni** (es. giardini, terrazze), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
* Assicurare **adeguata pulizia e disinfezione** degli ambienti interni e delle eventuali attrezzature prima di ogni utilizzo.
* Utenti e lavoratori devono correttamente **indossare la mascherina** a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all’aperto secondo le disposizioni vigenti.
* **È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per gli ospiti di toccare quanto esposto** e prevedendo in ogni caso, per ospiti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e

l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self- service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, **la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali**; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet.

# Per eventuali esibizioni musicali da parte di professionisti, si rimanda alle indicazioni contenute nella scheda specifica. In ogni caso devono essere evitate attività e occasioni di aggregazione che non consentano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro.

* È obbligatorio **mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni**. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso **vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto**, e **va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo** per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. **Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.**

# Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.

**CERTIFICAZIONI VERDI**

Quanto alle **certificazioni verdi**, premesso che, come si è anticipato, **l’art. 8-bis della legge di conversione del DL n. 52/2021 prescrive che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'art. 9 del medesimo provvedimento, va evidenziato come nulla si dica nella norma circa un’ipotetica “funzione di controllo” che potrebbe essere assegnata al titolare della struttura presso la quale è organizzata la festa,** anche se la bozza di DPCM predisposta ai sensi dell’art. 9, comma 10, per la regolamentazione delle specifiche tecniche per l’interoperabilità della Piattaforma nazionale-DGC e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell’Unione europea, sottoposta recentemente al parere del Garante per la tutela dei dati personali pare fare riferimento a tale funzione, la quale peraltro comporterebbe non pochi problemi per i titolari delle strutture, in fatto di responsabilità.

# Riportiamo, per quanto di interesse, l’ultima versione dell’art. 9 del DL n. 52, dopo la sua conversione in legge, avvenuta in data 16 giugno 2021.

**Articolo 9. (Certificazioni verdi COVID-19)**

1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:
	1. **certificazioni verdi COVID-19**: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero

l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS- CoV-2;

* 1. **vaccinazione**: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell’ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
	2. **test molecolare**: test molecolare di amplificazione dell’acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasitrascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell’acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;
	3. **test antigenico rapido**: test basato sull’individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;
	4. **Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l’emissione e validazione delle certificazioni verdi CO VID-19**: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l’infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.

# Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

* 1. **avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo**;
	2. **avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2**, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

# effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV- 2.

1. **La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all’interessato**, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. **La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all’atto del rilascio.** Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. **La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2**.
2. **La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validità di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione** di cui al comma 2, lettera b), ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché dal

dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

1. **La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test** ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
2. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali.

6-bis. L’interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali riportati nella certificazione non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non è più a sua disposizione.

6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni in formato di gitale, sono accessibili alle persone con disabilità e sono riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese.

# Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.

1. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro dell’Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
2. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l’attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all’interno dell’Unione Europea durante la pandemia di COVID-19, che abiliteranno l’attivazione della Piattaforma nazionale-DGC. I predetti atti delegati disciplinano anche i trattamenti dei dati raccolti sulla base del presente decreto.
3. **Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, **sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l’interoperabilità tra le certificazioni verdi COVID-19 e la**

# Piattaforma nazionale-DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell’Unione europea, tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati

* i dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare nelle certificazioni verdi COVID-19,
* le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale-DCG,
* la struttura dell’identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l’autenticità,
* la validità e l’integrità delle stesse,
* l’**indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni**,
* i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini del l’emissione delle certificazioni,
* le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni.

#  Nelle more dell’adozione del predetto decreto, per le finalità d’uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).

10-bis. **Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli art. 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, comma 4, 7, comma 2, e 8-bis, comma 2.**

**Nota**

**Art. 8-bis, comma 2.** Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le **feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting**, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9 del presente decreto.

1. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

**All’ordine del giorno della Conferenza delle Regioni e Province Autonome che si terrà in data odierna, vi è una “Proposta di modello di autocertificazione per la partecipazione a eventi, cerimonie, feste” (su richiesta del Presidente della Regione Marche). Tale modello sostituirebbe, in attesa della digitalizzazione del “green pass”, la presentazione a chi di competenza della documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 9 del DL n. 52, convertito in legge.**

Cordiali saluti,

 FIEPET-CONFESERCENTI